



COMUNE DI TRENTO

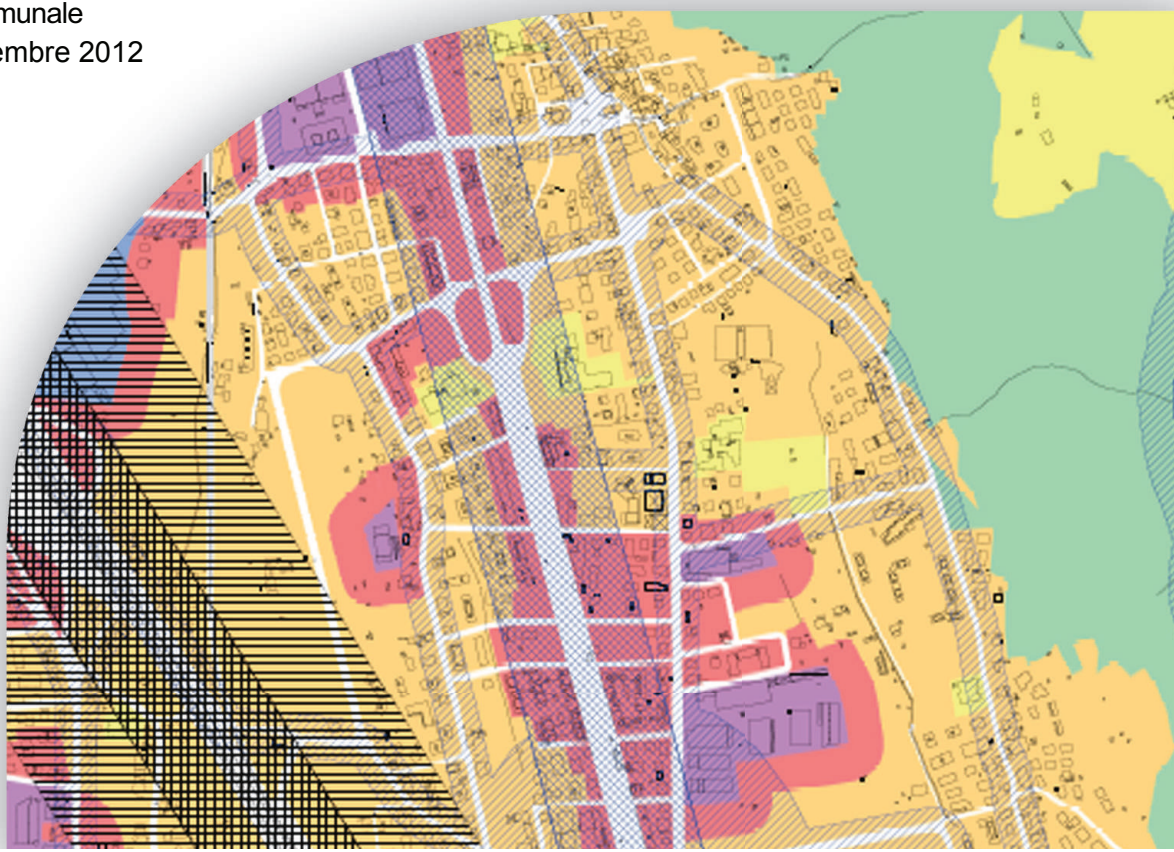
Classificazione acustica

Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica



SERVIZIO AMBIENTE

approvazione Consiglio Comunale
delibera n. 130 del 11 dicembre 2012



Dirigente Servizio Ambiente

arch. Luisella Codolo

Ufficio Qualità Ambientale

dott.ssa Tiziana Friz - capoufficio

ing. Matteo Clementel

ing. Patrizia Scaramuzza

p.i. Lino Nardelli

tecnico competente in acustica

INDICE

1.INTRODUZIONE.....	4
2.ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI.....	4
2.1.Riferimenti normativi europei.....	4
2.2.Riferimenti normativi provinciali.....	4
2.2.1. Aspetti procedurali della verifica di assoggettabilità a VAS.....	5
3.IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE.....	5
4.VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	7
5.VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI.....	7
6.CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE.....	8
7.CONCLUSIONI.....	9

1. INTRODUZIONE

Il presente elaborato rappresenta il documento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del piano di classificazione acustica del Comune di Trento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del dPP 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m..

L'obiettivo del presente documento è di valutare se la classificazione acustica del territorio comunale determini impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2. ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI

2.1. Riferimenti normativi europei

L'obiettivo della Direttiva Europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, definita "Valutazione Ambientale Strategica", è quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che (...) venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (art. 1). A tale fine, la Direttiva individua le tipologie di piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (art. 3).

2.2. Riferimenti normativi provinciali

La Direttiva Europea 2001/42/CE è stata recepita a livello provinciale con il decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con dPP 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., ai sensi dell'articolo 11 della Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. L'obiettivo della "VAS" è dunque quello di intervenire a monte delle altre procedure di valutazione ambientale (Valutazione di impatto ambientale e Valutazione di incidenza), integrando la dimensione ambientale all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi configurandosi in tal modo come processo contestuale all'iter di pianificazione o programmazione oltre che come strumento di supporto alle decisioni.

È importante sottolineare che la VAS in Provincia di Trento è stata recepita come "*processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi*". In pratica, la valutazione strategica è condotta direttamente dal soggetto

deputato all'adozione del piano o del programma, ed è costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione.

Le procedure previste dalla normativa provinciale in materia di VAS sono le seguenti:

- verifica di assoggettabilità;
- valutazione ambientale strategica o VAS;
- rendicontazione urbanistica.

2.2.1. Aspetti procedurali della verifica di assoggettabilità a VAS

Il dPP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg individua i piani e programmi sottoposti ai procedimenti di VAS e di rendicontazione urbanistica, distinguendo quelli sempre sottoposti a VAS o rendicontazione urbanistica e le fattispecie di esclusione da quelli invece sottoposti a VAS/rendicontazione urbanistica solo in esito a una valutazione preventiva ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del dPP del 2006, finalizzata a verificare se lo specifico piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente. Ai fini della presente procedura di assoggettabilità a VAS si è fatto ricorso ai seguenti riferimenti metodologici:

- *“Schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità”* - Appendice 1 all'Allegato III del dPP 14.09.2006, n. 15-68/Leg. e s.m.;
- *“Indicazioni metodologiche per la rendicontazione urbanistica dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali”* - approvate con DGP 349 del 26.02.2010 ai sensi del punto 7 dell'Allegato III sopra richiamato.

Nel caso specifico:

- il soggetto competente è individuato nel Consiglio comunale per quanto riguarda l'approvazione del piano di classificazione acustica;
- la struttura organizzativa competente corrisponde al servizio competente alla redazione della classificazione acustica, ovvero il Servizio Ambiente, che corrisponde anche alla struttura ambientale.

3. IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Con il termine di “classificazione acustica del territorio” (o zonizzazione) si intende indicare quella procedura che porta a differenziare il territorio in sei classi acusticamente omogenee, sulla base dei principali usi urbanistici consentiti, siano essi in atto o soltanto in previsione. Le sei classi omogenee corrispondono alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ad ogni classe individuata competono specifici limiti acustici definiti dalla normativa nazionale (DPCM 14 novembre 1997): valori limite di emissione, valori limite di immissione, valori di attenzione e valori di qualità distinti per i periodi di riferimento diurno (6:00÷22:00) e notturno (22:00÷6:00).

La classificazione acustica comprende nei suoi elaborati grafici anche l'individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto come previsto dai decreti attuativi DPR 18 novembre 1998, n° 459 e DPR 30 marzo 2004 n° 142, rispettivamente per le infrastrutture ferroviarie e per le infrastrutture stradali.

Oltre alla cartografia, costituiscono parte integrante della Classificazione Acustica i seguenti elaborati :

- Relazione tecnico - illustrativa, in cui sono specificate in modo dettagliato le modalità seguite per la redazione della Classificazione Acustica.
- Norme tecniche di attuazione.

4. VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L'analisi di coerenza esterna è finalizzata a verificare il grado di coerenza tra il piano di classificazione acustica e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione, in particolare è opportuno verificare la coerenza tra gli obiettivi e le previsioni del piano di classificazione acustica e il piano regolatore generale vigente.

La classificazione acustica del territorio riflette le scelte dell'Amministrazione comunale in materia di destinazione d'uso del territorio, prendendo avvio dallo strumento urbanistico di PRG, integrandosi e coordinandosi con esso¹. L'unità territoriale di riferimento considerata per la classificazione acustica è individuata nella zona di PRG e ad ogni zona è stata inizialmente assegnata una classe acustica, o un intervallo di classe acustica. L'assegnazione della classe acustica è stata effettuata analizzando le Norme tecniche di Attuazione del PRG al fine di individuare, ove possibile, una connessione diretta fra le destinazioni previste dal PRG e le definizioni delle sei classi acustiche del DPCM 14 novembre 1997. In questo modo si è stabilito, quando possibile, un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del PRG.

A seguito di questa preliminare classificazione, al fine di definire un unico valore di classe acustica alle zone di PRG, sono state integrate altre metodologie di analisi che hanno fatto riferimento ai dati territoriali disponibili inerenti la densità di popolazione, la presenza di attività sul territorio (pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali, industriali, cave, centri di recupero, etc...), le tipologie di infrastrutture dei trasporti, i flussi di traffico, la presenza di ricettori sensibili etc...

La classificazione acustica quindi assegna ad ogni porzione di territorio la classe acustica idonea a garantire il rispetto dei limiti ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e pertanto risulta coerente con il piano regolatore comunale.

5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale,
- costituire riferimento per la redazione del piano di risanamento acustico di cui all'art.7

¹ Nei seguenti casi è stata data prevalenza alla situazione in essere rispetto alla destinazione prevista dal PRG:

- a) Area ove è ubicato l'impianto produttivo TrentoFrutta: insediamento in attività la cui classificazione acustica coerente con la destinazione di PRG (residenziale) sarebbe stata incompatibile con lo svolgimento delle attività stesse dell'azienda, che rappresenta un'impresa di rilevanza nell'ambito economico provinciale.
- b) Manufatti produttivi esistenti a Romagnano in una zona che per questioni geologiche è stata classificata dal PRG come improduttiva.

della Legge 26 ottobre 1995 n.447 ed al successivo DPCM del 14 novembre 1997 art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel piano di classificazione acustica;

- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

La classificazione acustica, oltre a stabilire i limiti di rumorosità da considerare nelle attività di controllo e definire gli obiettivi del piano di risanamento acustico, ha come obiettivo principale quello della prevenzione dell'inquinamento acustico, producendo quindi effetti migliorativi sull'ambiente. La tutela dell'ambiente può ritenersi garantita in quanto scopo stesso del piano di classificazione acustica.

6. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

La classificazione acustica, considerata un piano di settore, è uno strumento di pianificazione che deve essere coordinato con gli strumenti urbanistici e coinvolge direttamente gli interessi dei cittadini, per questo la proposta di classificazione acustica deve essere portata a conoscenza degli enti coinvolti e di tutti i cittadini, prima della sua approvazione in Consiglio comunale.

L'attività di consultazione e di partecipazione consente di creare una dinamica democratica e condivisa sulle scelte più generali di gestione del territorio e sulle politiche della città. La partecipazione è da considerarsi non solo come mera applicazione di una norma ma anche, e soprattutto, come opportunità di crescita di una coscienza e consapevolezza dei processi di pianificazione da parte degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio.

Gli strumenti di informazione e comunicazione che si intendono adottare sono i seguenti:

- incontri di partecipazione rivolti al pubblico a scopo informativo e nei quali i partecipanti possono presentare osservazioni: tali incontri saranno svolti attraverso la presentazione del progetto nei Consigli circoscrizionali;
- presentazione del progetto nell'ambito delle seguenti commissioni consiliari: commissione per l'ambiente, vivibilità urbana e mobilità e commissione per l'urbanistica, opere pubbliche e viabilità;
- pubblicazione, per un periodo di almeno 30 giorni, sul sito del Comune di Trento della proposta di classificazione acustica prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, al fine di favorire eventuali osservazioni da parte dei cittadini.

Sono stati inoltre contattati i Comuni confinanti al fine di verificare la compatibilità delle scelte di

classificazione acustica effettuate per le aree di confine.

7. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto esposto, si ritiene di escludere il piano di classificazione acustica comunale dal processo di valutazione ambientale strategica, in quanto non comporta effetti negativi sull'ambiente, prevede un percorso di partecipazione prima dell'approvazione, è coerente con la pianificazione del piano regolatore generale.